

(N. 974)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 30 marzo 1950 (V. Stampato N. 1028)*

presentato dal **Ministro delle Finanze**  
(VANONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro e ad interim del Bilancio**  
(PELLA)

e col **Ministro ad interim della Marina mercantile**  
(CORBELLINI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 4 APRILE 1950

**Proroga della esenzione temporanea dall'imposta di ricchezza mobile a favore delle navi, già ammesse a fruirla in forza di leggi speciali, che siano rimaste inattive per causa dipendente dalla guerra.**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il tempo durante il quale le navi mercantili, i pontoni di sollevamento, le draghe e i rimorchiatori pontati, già ammessi a godere della esenzione temporanea dall'imposta di ricchezza mobile in forza di leggi speciali, sono rimasti completamente inattivi per causa dipendente dalla guerra, non è computato nella determinazione del periodo di esenzione.

#### Art. 2.

Per beneficiare dell'agevolazione stabilita dall'articolo precedente, i contribuenti, quando

ricorrono le condizioni richieste dall'articolo stesso, debbono presentare domanda all'ufficio distrettuale delle imposte dirette entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, indicando e documentando il periodo di inattività del natante e la causa da cui questa è derivata.

Il termine previsto nel precedente comma decorre dalla data in cui i natanti sono stati rimessi in attività qualora tale data sia successiva a quella dell'entrata in vigore della presente legge.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.